

CONTO “MELOGRANO” RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MASSIMALI ASSICURATI PER TIPOLOGIA DI CONTO CORRENTE

€ 103.292,00

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- **Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i familiari e persone conviventi, il convivente “more uxorio”, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n° 222 –

- **La garanzia comprende, tra l'altro, i seguenti rischi:**

- a) pratica di sport comuni, escluse: le attività professionali, le competizioni di carattere agonistico;
- b) proprietà, possesso, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale (escluso commercio e l'affidamento e/o uso a terzi);
- c) proprietà e possesso di animali domestici e da cortile, applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di € 51,65;
- d) proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili – esclusa la caccia – nonché del fucile subacqueo purché regolarmente denunciati ove prescritto;
- e) proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione – e relativi impianti fissi – costituente la dimora abituale dell'Assicurato;
- f) proprietà e/o uso di arredamento domestico nonché gli apparecchi elettrodomestici in genere e radiotelevisivi, con relative apparecchiature di antenna, di utensili per giardinaggio, bricolage, modellismo;
- g) proprietà, possesso, uso e guida di velocipedi, wind-surf, imbarcazioni a vela o remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza, monopattini, pattini a rotelle, carrozzine e veicoli a braccia, tricicli e vetture per bambini, con esclusione dei danni alle persone trasportate su detti mezzi;
- h) lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia nei locali, e relative pertinenze – adibiti ad abitazione dell'Assicurato, esclusi i danni subiti da coloro che partecipano ai lavori;

i) somministrazione di cibi, bevande e simili consumati in casa dell'Assicurato (sia nella dimora abituale che in quella di villeggiatura).

• **La garanzia comprende inoltre:**

- l) i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione – e relativi impianti fissi – occupato dall'Assicurato ad uso villeggiatura, con l'intesa comunque che relativamente al rischio della proprietà, la garanzia, salvo patto speciale, è operante esclusivamente a condizione che l'Assicurato i suoi familiari conviventi e il convivente “more uxorio”, complessivamente, siano proprietari di un solo fabbricato o porzione adibita a tale uso;
- m) i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici per i fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni;
- n) l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato e dei quali egli debba rispondere per le somme che le Imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 dicembre 1969, n° 990 e successivi emendamenti;
- o) i danni da spargimento d'acqua dovuti a negligenza, imperizia e disattenzione dell'Assicurato oppure a guasti o rotture di elettrodomestici e relative tubazioni mobili, con esclusione dell'indennizzo dell'importo di € 103,29 per ciascun sinistro.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE. ESCLUSIONI

• **Non sono considerati Terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente e il convivente “more uxorio”;
- b) i domestici dell'Assicurato e le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato.

• **Sono esclusi dall'assicurazione:**

- c) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, da lui detenute o a lui in consegna o custodia;
- d) i rischi derivanti da proprietà e/o conduzione di beni immobili o da proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, veicoli ed imbarcazioni ad eccezione di quelli compresi nei “rischi assicurati” ;
- e) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- f) danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria nonché i danni provocati da cani impiegati durante la predetta attività.

RISCHIO ANNO 2000

Sono esclusi dalla presente polizza i danni, i costi, le spese di qualunque genere o qualsiasi forma di responsabilità, direttamente o indirettamente causati da, consistenti in derivanti da o connessi a:

- a) il calcolo, la compilazione, la differenziazione, la massa in sequenza o l'elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informativo, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà o non del Contraente/Assicurato;
- b) qualsiasi cambiamento, variazione o modifica che comporti il cambiamento della data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà o non del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contemporaneamente o in qualsiasi sequenza, alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA FABBRICATI

La garanzia prevista per i fabbricati punti e) ed l), comprende anche i rischi derivanti da:

- dipendenze, muri di sostegno del terreno, muri di cinta, recinzioni, cancelli anche elettrici, giardini anche con alberi ad alto fusto, portoni, terreno circostante, scale, antenne televisive, parco giochi per bambini, impianti ed attrezzature sportive, ascensori e montacarichi, il tutto sia in uso dell'Assicurato che del condominio.

Nel caso di responsabilità condominiale, la garanzia prestata con la presente polizza riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.

Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento di acqua e da rigurgito di fogne, l'uno e l'altro purché conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture e con esclusione dell'indennizzo dell'importo di € 51,65 per ciascun sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione.

ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per i danni che avvengono durante il soggiorno temporaneo dell'Assicurato in qualsiasi altra parte del mondo.

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le somme che risultano coperte da tale altra o tali altre assicurazioni, o per la parte rimasta scoperta, e ciò fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norma dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.